

Tax & Legal News

FOCUS: La legge di bilancio 2023



SCADENZE FISCALI

FOCUS

- LA LEGGE DI BILANCIO 2023

NEWS

BILANCIO

- AUMENTANO GLI OBBLIGATI ALL'INFORMATIVA DI SOSTENIBILITÀ
- ASSIREVI HA AGGIORNATO LE CHECK LIST PER I BILANCI IFRS

DIRITTO SOCIETARIO

- DAL 1° GENNAIO IL TASSO DI INTERESSE LEGALE SALE AL 5 PER CENTO
- ANCHE LE PERDITE DEL 2022 POSSONO ESSERE STERILIZZATE
- ASSONIME PUBBLICA LA SUA GUIDA AL CODICE DELLA CRISI

OPERAZIONI STRAORDINARIE

- NELLA SCISSIONE L'AMMORTAMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI SEGUE I BENI

IMPOSTE DIRETTE

- CASSAZIONE RIGIDA SULL'INDEDUCIBILITÀ DELLE SPESE PER IMMOBILI
- LE NOVITÀ PER LE MICRO IMPRESE

IMPOSTE INDIRETTE

- I COEFFICIENTI PER USUFRUTTO E DELLE RENDITE CAMBIANO DAL 1° GENNAIO 2023

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- IN GAZZETTA EUROPEA LA DIRETTIVA SULLA TASSAZIONE MINIMA GLOBALE

SCADENZE FISCALI

31 GENNAIO

Soggetti Iva

Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022

Titolari di reddito dominicale e agrario

Presentazione della denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni verificatisi nel 2022

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

FOCUS

LA LEGGE DI BILANCIO 2023

La legge 197 del 29 dicembre 2022 contiene numerose disposizioni di interesse per imprese, lavoratori autonomi e contribuenti persone fisiche. Presentiamo una sintesi delle principali novità.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

La legge di bilancio ha previsto, ai commi da 100 a 105, una riapertura delle disposizioni relative alle operazioni di assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci e di quelle per le trasformazioni in società semplice. Le norme approvate sono in linea con la precedente versione dell'ultimo analogo istituto giuridico (legge 208 del 2015) per cui dovrebbero risultare validi i chiarimenti operativi forniti con le circolari 26/E e 37/E del 2016. La scadenza per le assegnazioni e le trasformazioni è fissata al 30 settembre 2023.

Le rivalutazioni di terreni, partecipazioni e attività finanziarie

Nella legge di bilancio 2023 viene prevista nuovamente la facoltà di affrancare il valore dei terreni e delle partecipazioni.

I dati di riferimento per la novità sono i seguenti:

- i beni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2023;
- la scadenza per il versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva è il 15 novembre 2023;
- l'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata al 16 per cento.

Inoltre, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti al 1° gennaio 2023 è prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022. Anche per beneficiare di questa possibilità l'imposta sostitutiva è fissata nella misura del 16 per cento.

Le norme prevedono infine anche la possibilità di affrancare i redditi degli organismi di investimento (OICR) maturati al 31 dicembre 2022, mediante opzione da comunicare entro il 30 giugno e versamento da effettuare entro il 16 settembre 2023. L'imposta sostitutiva è del 14 % e si applica per categorie omogenee di azioni o quote.

Ammortamento raddoppiato per i fabbricati delle imprese commerciali

La novità contenuta nei commi da 65 a 69 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 prevede, in estrema sintesi, la possibilità di dedurre un ammortamento fiscale in misura doppia per i fabbricati utilizzati negli anni 2023-2027.

In dettaglio, la norma prevede che *“Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese, (...) sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione del primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati”*.

Possiamo sintetizzare questo elenco facendo riferimento alle attività della grande distribuzione e al commercio al dettaglio di prodotti alimentari, tabacchi e prodotti elettronici.

Il limite di deduzione del 6 per cento del costo riguarda la sfera fiscale. Le imprese che intendono avvalersi di questa disposizione potranno quindi redigere il conto economico del loro bilancio in totale continuità con il piano di ammortamento civilistico adottato finora, mentre la maggiore quota di ammortamento (fino a giungere alla soglia massima del 6 %) dovrebbe essere dedotta mediante una variazione in diminuzione dal reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi.

In ogni caso, le modalità di attuazione della novità normativa saranno oggetto di uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda il periodo in cui si applicheranno queste disposizioni, il comma 69 dell'articolo 1 fa riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai successivi quattro periodi di imposta. Per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, quindi, sono interessati gli esercizi dal 2023 al 2027.

Costi da paesi black list: le condizioni per la deduzione

L'articolo 1, comma 84 della legge di bilancio 2023 rimodula nel TUIR, e precisamente all'articolo 110, commi 9bis e seguenti, le norme che riguardano gli acquisti da paesi black list. È previsto che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.

Queste disposizioni non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove richieste dalla norma ai fini della deducibilità.

Le riserve di utili black list possono essere affrancate e rimpatriate

Nella legge 197/2022 debutta anche una nuova possibilità di imposizione sostitutiva, che riguarda le riserve di utili esposte in bilancio da partecipazioni in società non residenti black list. L'agevolazione consente, a seguito di opzione, di escludere da tassazione gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati.

L'opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa. I contribuenti assoggettati all'Ires possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile. Per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche l'imposta sostitutiva è del 30 per cento.

Queste aliquote sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del

saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2023 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.

L'affrancamento degli utili si perfeziona con l'esercizio dell'opzione mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi e non è ammessa la compensazione.

I non residenti che cedono immobiliari italiane sono tassati

I soggetti non residenti diventano tassabili in Italia per le plusvalenze realizzate cedendo società immobiliari con prevalenza di immobili sul territorio. Nell'aggiunta all'articolo 23 del Tuir è infatti previsto che i redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato.

Correzione di errori rilevante fiscalmente solo con revisione legale

La disposizione del Tuir (articolo 83) secondo la quale i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili vede ristretto il suo ambito di applicazione.

In seguito alle modifiche apportate dal comma dell'articolo 1 della Legge 197/2022, infatti questa possibilità opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.

Incremento dei limiti di ricavi per l'accesso alla contabilità semplificata

Dal 2023 aumentano i limiti di ricavi che consentono l'accesso alla contabilità semplificata delle imprese. I nuovi importi di riferimento sono:

- 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Regime forfetario fino a 85.000 euro

Il limite di ricavi o di compensi che consente di rimanere nell'ambito del regime forfetario viene elevato a 85.000 euro.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite.

Nel 2023 flat tax incrementale per imprese e professionisti

Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario possono applicare, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

L'imposta sostitutiva si determina applicando l'aliquota del 15 per cento a una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.

Riapertura di partita Iva solo con fideiussione

Si inaspriscono i controlli sulle aperture e soprattutto sulle riaperture delle partite Iva dopo una cessazione. Le nuove disposizioni prevedono che successivamente ad una chiusura la partita IVA può essere richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di tali violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Crediti per l'acquisto di energia elettrica e gas fino al 31 marzo 2023

La legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022, articolo 1, commi da 2 a 9) ha previsto la proroga al primo trimestre 2023 dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia e gas, con un incremento della misura da applicare spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023:

- 45% per le imprese cosiddette energivore;
- 35% per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Per il consumo di gas, le percentuali vanno riferite alla spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel 1° trimestre 2023.

La domanda di sanatoria ricerca e sviluppo slitta al 30 novembre 2023

L'articolo 1, comma 271 della L. 197/2022 ha rinviato al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito per ricerca e sviluppo.

Il riversamento del credito non ha subito modifiche nelle scadenze:

- 16.12.2023 in unica soluzione;
- ovvero tre rate annuali da pagare il 16 dicembre 2023, 2024, 2025.

Proroga per gli investimenti materiali Industria 4.0

La legge di bilancio 2023 interviene sul termine per l'effettuazione degli investimenti in beni materiali con le caratteristiche Industria 4.0 per i quali risultano rispettate le condizioni di "prenotazione" al 31 dicembre 2022.

Ricordiamo infatti che l'articolo 1, comma 1057, della legge 178/2020 consente di fruire anche per una parte del 2023 della misura del credito di imposta prevista per il 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 effettuati nel corso del 2023, allo stato attuale della normativa, si profila quindi una distinzione in termini di quantificazione del beneficio:

- in caso di prenotazione avvenuta nel 2022 e di investimento realizzato entro il 30 settembre, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
- per gli investimenti non prenotati e per quelli prenotati ma effettuati oltre la data del 30 settembre le misure percentuali vengono ridotte alle misure del 20, del 10 e del 5 per cento.

La legge di bilancio non interviene in nessun modo sulle altre tipologie di investimenti, per i quali restano dunque in vigore le misure precedenti. Per i beni immateriali Industria 4.0 la distinzione deve essere fatta tra:

- investimenti prenotati nel 2022 realizzati entro il 30 giugno 2023, per i quali la misura del credito di imposta è pari al 50 % fino all'importo massimo di 1 milione;
- investimenti non prenotati, per i quali la percentuale scende al 20 %, mentre il limite del milione rimane invariato.

Infine, rimane immutato il quadro per i beni che non sono ricompresi nella categoria Industria 4.0:

- il credito è del 6 % in caso di prenotazione avvenuta nel 2022, con il limite di 2 milioni per i beni materiali e di un milione per gli immateriali;
- senza prenotazione, per gli investimenti del 2023 non spetta alcun credito.

Entro il 30 giugno 2023 è possibile definire le liti tributarie

Le controversie pendenti attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo variabile a seconda dello stato della lite.

Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:

- le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023; se gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale.

NEWS

BILANCIO

AUMENTANO GLI OBBLIGATI ALL'INFORMATIVA DI SOSTENIBILITÀ

Unione Europea, Direttiva 14.12.22 n. 2464

La Direttiva UE 14.12.22 n. 2464, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16.12.2022, modifica gli obblighi informativi delle imprese in relazione alla sostenibilità. La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) prevede un significativo aumento dei soggetti tenuti alla sua applicazione secondo standard europei, l'uso di formati digitali, la previsione di attestazioni di conformità.

Gli Stati dovranno adottare e mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 6 luglio 2024.

ASSIREVI HA AGGIORNATO LE CHECK LIST PER I BILANCI IFRS

Assirevi, Documento del 20 dicembre 2022, Liste di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle Note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali

Assirevi ha pubblicato sul proprio sito (www.assirevi.com) le liste di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle Note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali così come omologati dall'Unione europea.

Come già effettuato negli scorsi anni, ASSIREVI propone le liste di controllo complete ed aggiornate che verranno utilizzate dai soggetti incaricati della revisione.

Le liste oggetto di pubblicazione sono quelle relative a:

- le informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati ("endorsed") dall'Unione Europea (UE).
- le informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati ("endorsed") dall'Unione Europea (UE) - Informativa aggiuntiva da fornire in accordo con norme di legge, regolamenti, delibere e comunicazioni Consob o di altre autorità;
- i principi di redazione del bilancio d'esercizio - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del codice civile;
- i principi di redazione del bilancio consolidato - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

DIRITTO SOCIETARIO

DAL 1° GENNAIO IL TASSO DI INTERESSE LEGALE SALE AL 5 PER CENTO

Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 13.12.2022

Il Decreto ministeriale 13.12.2022 ha determinato la misura del tasso di interesse legale (articolo 1284 del Codice civile) nel 5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

ANCHE LE PERDITE DEL 2022 POSSONO ESSERE STERILIZZATE

Decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, Articolo 3, comma 9

Il decreto legge “milleproroghe” ha esteso la possibilità di sospendere le perdite anche a quelle realizzate dalle società nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022.

Pertanto, alle perdite civilistiche emerse in tale esercizio, non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista dagli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

ASSONIME PUBBLICA LA SUA GUIDA AL CODICE DELLA CRISI

Assonime, Documento del 14 dicembre 2022, Guida al codice della crisi

Assonime ha pubblicato un documento dedicato all’analisi del nuovo codice della crisi.

La Guida non segue l’ordine sistematico del Codice, ma presenta le nuove disposizioni suddividendole in sette capitoli, dedicati rispettivamente a:

- (1) i soggetti: doveri delle parti e interessi tutelati;
- (2) i diversi stadi di difficoltà dell’impresa;
- (3) gli strumenti per la prevenzione della crisi;
- (4) gli strumenti per la ristrutturazione dell’impresa;
- (5) gli strumenti per la liquidazione;
- (6) la regolazione della crisi e dell’insolvenza di gruppo;
- (7) profili processuali.

La Guida illustra sinteticamente i principali istituti riformati, soffermandosi sui profili di maggior modernità della disciplina e sulle scelte effettuate in coerenza con i principi della direttiva europea. Sono richiamate altresì le prime pronunce giurisprudenziali e alcune criticità emerse dal dibattito dottrinale.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

NELLA SCISSIONE L’AMMORTAMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI SEGUE I BENI

Agenzia Entrate, Risposta ad Interpello 15.12.2022 n. 589

La risposta ad un interpello riguarda il criterio di riparto delle posizioni soggettive tra i soggetti partecipanti a una scissione, che è basato sulla regola generale di ripartizione proporzionale alle quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, derogata in via sussidiaria in presenza di una connessione specifica, individuale o per insiemi, fra una singola posizione soggettiva e i suoi (uno o più) corrispondenti elementi patrimoniali.

La regola della connessione specifica trova applicazione solo quando le posizioni soggettive risultino vincolate agli elementi patrimoniali in maniera diretta e attuale e non soltanto per ragioni di carattere genetico. Più in generale, la connessione specifica sussiste ogni qualvolta il diritto all’esercizio e al mantenimento della posizione soggettiva sia subordinato al “possesso” dell’asset che ne ha determinato la genesi e vincolato al mantenimento dello stesso

Nel caso di specie, vengono esaminate le modalità di attribuzione del diritto alla deduzione del valore dell'Avviamento e degli Intangibili Identificati in cinque quote annuali, da effettuarsi a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva per il loro affrancamento.

Secondo le Entrate, la posizione soggettiva de qua (ovvero il diritto alle deduzioni fiscali relative ai valori "affrancati" degli asset) deve considerarsi specificamente connessa con l'elemento patrimoniale rappresentato dagli asset di primo grado affrancati, ossia Avviamento e Intangibili Identificati.

IMPOSTE DIRETTE

CASSAZIONE RIGIDA SULL'INDEDUCIBILITÀ DELLE SPESE PER IMMOBILI

Cassazione, Ordinanza 21.12.2022 n. 37384

Un'ordinanza della Cassazione si è occupata del novero delle spese indeducibili in quanto riferite ai cosiddetti immobili – patrimonio (articolo 90 del Tuir) e alla loro indicazione nel prospetto degli studi di settore.

Il principio emanato dalla Suprema corte riguarda anche le spese per il personale, in quanto *“In tema di società dedite alla locazione di unità immobiliari, tra le spese e gli altri componenti negativi di reddito relativi ai beni immobili che non sono ammessi in deduzione, di cui al comma 2 dell'articolo 90 DPR n. 917 del 1986, rientrano le spese di manutenzione e riparazione, ed ogni altra spesa o perdita riferita a ciascuna unità immobiliare, inclusi i costi sostenuti per il personale dedito a servizi, manutenzioni, riparazioni, guardiania, amministrazione e gestione; ne consegue che tali oneri devono essere annotati in bilancio, ma non devono essere indicati nello studio di settore della società, perché trattasi di oneri indeducibili”*.

LE NOVITÀ PER LE MICRO IMPRESE

Assonime, Circolare 19 dicembre 2022 n. 31

La circolare Assonime del 19 dicembre 2022 n. 31 esamina le novità, di interesse per le micro imprese, introdotte dall'articolo 8, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73.

Le importanti novità in merito alle regole di determinazione della base imponibile del reddito di impresa e dell'IRAP sono:

l'estensione del principio di derivazione rafforzata anche alle microimprese che optino per la redazione del bilancio in forma ordinaria;

il riconoscimento della rilevanza fiscale delle poste generate dal processo di correzione degli errori contabili.

IMPOSTE INDIRETTE

I COEFFICIENTI PER USUFRUTTO E DELLE RENDITE CAMBIANO DAL 1° GENNAIO 2023

Ministero Economia e Finanze, Decreto 20 dicembre 2022

Il decreto ministeriale del 20 dicembre 2022, ha provveduto ad aggiornare, in seguito alla modifica del tasso legale di interesse:

- il valore del multiplo per l'imposta di registro relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni (fissato in 20 volte l'annualità);
- il valore del multiplo delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni (fissato in 20 volte l'annualità);
- il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie.

Le disposizioni del decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

IN GAZZETTA EUROPEA LA DIRETTIVA SULLA TASSAZIONE MINIMA GLOBALE Consiglio Europea, Direttiva (UE) 14.12.2022 n. 2523

La Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione è stata pubblicata sulla G.U. dell'UE.

La direttiva stabilisce misure comuni per la tassazione effettiva minima dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala sotto forma di:

- una regola di inclusione del reddito (income inclusion rule - IIR), con la quale un'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala calcola e versa la propria quota imputabile di imposta integrativa per le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo;
- una regola sui profitti a bassa imposizione (undertaxed profit rule - UTPR), con la quale un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese ha un onere fiscale supplementare pari alla sua quota di imposta integrativa che non è stata applicata nell'ambito dell'IIR per le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo